

*Avv. Giusy Maria Binaggia*

*Avv. Stefano Macaluso*

**AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**AL RICORSO n. 073-22-8**

**Con istanza per la notifica per pubblici proclami**

Proposto

Dal **sindacato SIAD -CSA- CISAL** in persona del Presidente Dott. Angelo Lo Curto e dei segretari generali Dott. Giuseppe Badagliacca e Dott. Gaspare Di Pasquale con sede legale in Palermo via Marchese Di Villabianca n. 4

E dai sig.ri:

- **Francesco Sacco Paolo** (CF: SCCFNC64A10H914C) nato a San Giovanni Gemini (AG) il 10.01.1964, residente in Marsala via Cicerone n. 43 dipendente della regione
- **Francesco Bianco** (CF: BNCFNC64D19G273O) nato a Palermo il 19.04.1964 e residente in Marsala via Sirtori n. 63/P dipendente della regione Sicilia
- **Vincenzo Licari** (CF: LCRVCN66P08E974H) nato a Marsala l'08.09.1966 e residente a Petrosino, via Lombardia n. 30/A dipendente della regione Sicilia
- **Michele Salvatore Licari** (CF: LCRMHL65S23E974G) nato a Marsala il 23.11.1965 ed ivi residente in via Colocasio n. 22 dipendente della regione Sicilia
- **Giuseppe Salvatore Mauro** (CF: MRAGPP68C30E974D) nato a Marsala il 30.03.1968 ed ivi residente in contrada Terrenove n. 307 dipendente della regione Sicilia
- **Vito D'antoni** (CF: DNTVTI64A11E974J) nato a Marsala l'11.01.1964 ed ivi residente in contrada Strasatti n. 1112 dipendente della regione Sicilia
- **Anna Rita Pipitone** (CF: PPTNRT69B57E974D) nata a Marsala il 17.02.1969 e residente in Petrosino via Olanda n. 76 dipendente della regione Sicilia
- **Susanna Terranova** (CF: TRRSNN63P52H700Q) nata a Salemi il 12.09.1963 e residente in Petrosino via Scala n. 21 dipendente della regione Sicilia
- **Giuseppe Salvatore Licari** (CF: LCRGPP62M02E974P) nato a Marsala il 02.08.1962 e residente in Petrosino via Scala n. 21 dipendente della regione Sicilia
- **Vita Lombardo** (CF: LMBVTI68C56C286H) nata a Castelvetro il 16.03.1968 ed ivi residente in via Campobello n. 144/C dipendente regionale

Studio Legale Binaggia

- **Angelo Di Nolfo** (CF: DNLNGL68M21C342U) nata a Enna il 21.08.1968 ed ivi residente in via Villapriolo n. 20 dipendente regionale
- **Francesca La Sala** (CF: LSLFNC64A68I224S) nata a Santa Margherita Belice il 28.01.1964 e residente in Sciacca in via Cappuccini n.147 dipendente della regione Sicilia;
- **Antonietta Flores** (CF: FLRNNT65R41Z330W) nata a Casablanca (Marocco) il 01.10.1965 e residente in Palermo via Giacomo Alagna n. 14 dipendente regionale;
- **Maurizio De Luca** (CF: DLICMRZ64A10L331H) nato a Trapani il 10.01.1964 e residente a Valderice in via N. Copernico n. 1 dipendente regionale
- **Annalisa Marchello** (CF: MRCNLS62H60E625U) nata a Livorno il 20.06.1962 e residente a Trapani in via Pietro Mascagni n. 6 dipendente regionale
- **Anna Maria Cumbo** (CF: CMBNMR64L57A351S) nata ad Aragona il 17.07.1964 ed ivi residente in C.da Barruggeri dipendente regionale
- **Gaspere Di Pasquale** (CF: DPSGPR63B07G273Q) nato a Palermo il 07.02.1063 ed ivi residente in via Gen. Giuseppe Arimondi n. 79, dipendente regionale
- **Calamunci Rosa** (CF: CLMRSO63C55I747I) nata a Palermo il 15.03.1963 ed ivi residente in via F. Parlatore n. 43 dipendente regionale
- **Rigano Daniela** (CF: RGNDNL66C65G273I) nata a Palermo il 23.03.1966 ed ivi residente in via Federico Paulsen n. 12 dipendente regionale
- **Vincenzo Cusimano** (CF: CSMVCN65C05G273N) nato a Palermo il 05.03.1965 ed ivi residente in via Pietro Scaglione n. 127 dipendente regionale
- **Ingoglia Maurizio** (CF: MGGMRZ58R04G273T) nato a Palermo il 04.10.1958 ed ivi residente in via Abruzzi n. 57 dipendente regionale
- **Antonio Guida** (CF: GDUNTN58R21G273A) nato a Palermo il 21.10.1958 ed ivi residente in via Temi M 3/A dipendente regionale
- **Giuseppe Giangrasso** (CF: GNGGPP67R08G273L) nata a Palermo il 08.10.1967 ed ivi residente in via Tevere n. 7 dipendente regionale
- **Ivana Silvestri** (CF: SLVVNI65M54G273D) nata a Palermo il 14.08.1965 ed ivi residente in via Monti Iblei n. 27 dipendente regionale
- **Salvatore Giovanni Pignatone** ( CF. PGNSVT67A31H792K) nato a San Cataldo il 31.01.1967 ed ivi residente in via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 37 dipendente regionale
- **Romano Maria Claudia** (CF: RMNMCL63R51G273U) nato a Palermo l'11/10/1963 ed ivi residente in via Gen. Giuseppe Arimondi n. 79 dipendente regionale

*Via F. Guardione 5/E – 90139 Palermo – Cell. 3894787707*

*Pec: giusy.binaggia@pec.it Email: binaggiagiusy@libero.it*

Studio Legale Binaggia

- **Carla Cracolici** (CF: CRCCRL57S45G273S) nata a Palermo il 05.11.1957 ed ivi residente in via Monte Cuccio n. 23 dipendente regionale
- **Anna Maria Costa** (CF: CSTNMR63B68G273X) nata a Palermo il 28.02.1963 ed ivi residente in via Vincenzo Marchesano 15, dipendente regionale;
- **Patti Raffaella** (PTTRFL70L48G273Q) nata a Palermo l'08/07/1970 ed ivi residente in via Lazio 30, Dipendente regionale
- **Avallone Raffaele** (CF: VLLRFL63B21I754V) nato a Siracusa il 21.02.1963 ed ivi residente in via Zecchino n. 49, dipendente regionale;
- **Montecchi Gino** (CF: MNTGNI60L14I754R) nato a Siracusa il 14.07.1960 ed ivi residente via Lentini n. 106, dipendente regionale,
- **Ferro Giuseppe Massimo Adriano** (CF: FRRGPP67E22F061I) nato a Mazara del Vallo il 22.05.1967 ed ivi residente via Marco Rubellino n. 3, dipendente regionale;
- **Princiotta Cariddi Amalia** (CF: PRMMLA65L60G273I) nata a Palermo il 20.07.1965 ed ivi residente in via Imperatore Federico n. 104, dipendente regionale;
- **Buzzetta Giovanna** (CF: BZZGNN61S59G273K) nata a Palermo il 19.11.1961 ed ivi residente in Piazza Principe di Camporeale n. 25, dipendente regionale
- **Emanuele di Paola** (CF: DPLMNL62R03G273W) nato a Palermo il 03.10.1962 ed ivi residente in via Maestri del lavoro n. 24 dipendente regionale
- **Amleto Tocco** (Cf: TCCMLT56C02G273Q) nato a Palermo il 02.03.1956 ed ivi residente in via Empedocle Restivo n. 87 dipendente regionale;
- **Lisciandrello Giantonio** (CF: LSCGTN62H11G273Q) nato a Palermo l'11/06/1962 e residente in Monreale, Valle Paradiso n. 80, dipendente regionale;
- **Emanuele Cosenza** (CF: CSNMNL63S28G273G) nato a Palermo il 28.11.1963 ed ivi residente via Palchetto n. 9, dipendente regionale;
- **Rosalba Misseri** (CF: MSSRLB61L58G273I) nata a Palermo il 18.07.1961 ed ivi residente in via Altofonte n. 96/E dipendente regionale
- **Pierangela Castagnetta** (CF: CSTPNG57D70G273I) nata a Palermo il 30.04.1957 ed ivi residente in Passaggio Leonardo Da Vinci n. 16, dipendente regionale
- **Marino Davide** (CF: MRNDVD66C31G273V) nato a Palermo il 31.03.1966 ed ivi residente in via Brigata Verona n. 13 dipendente Regionale;
- **Nora Maria Antonietta Stella** (CF: NROMNT63R44G273H) nata Palermo il 04.10.1963 ed ivi residente in via Donato Bramante n. 1, dipendente Regionale;

- **Gabriella Mancino** (CF: MNCGRL65B59G273C) nata a Palermo il 19.02.1965 ed ivi residente in via Trinacria n. 32, dipendente regionale

rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Giusy Maria Binaggia (c.f. BNGGYM91M43H700Q, PEC giusy.binaggia@pec.it, FAX 0917851025), con studio legale sito in Palermo via F. Guardione n. 5/E con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del suindicato difensore, all'indirizzo: giusy.binaggia@pec.it;

- **Ricorrenti** -

### **CONTRO**

**L'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA – DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE (Cod. fiscale 80012000826), in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, corrente in Palermo (PA) viale della Regione Siciliana, n. 2194 (CAP: 90135), *ex lege* domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, via Villareale, 6 (CAP: 90141) - pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it (indirizzo censito nel registro denominato "Reginde" previsto dall'art. 7 del DM n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16 – comma 12 – del D.L. 179/2012 entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012)**

- **Resistente**-

### **E nei confronti**

**Catia Romina Barone** (CF: BRNCRM73E70A089W) n.q. di controinteressata collocata nella posizione n. 33 della graduatoria di merito D.D.G. n. 5109 del 29/11/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale all'indirizzo PEC catiarominabarone@avvocatiagrigento.it estratto dal ReGIndE (<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>)

Nonché Di tutti i vincitori di cui alla graduatoria che con il presente ricorso per motivi aggiunti si impugna che assumono la veste di controinteressati, avendo un interesse qualificato a mantenere la posizione conseguita

- **Controinteressati**-

### **- Avverso e per l'annullamento**

- Del D.D.G. n. 5109 del 29/11/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 311 unità di personale a tempo pieno e

indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C"

**- Nonché dei seguenti atti impugnati nell'ambito del ricorso straordinario principale ( n. 073-22-8)**

- del D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *"Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia"* pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- del D.D.G. N° 117 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *"Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con DDG n.5039 del 23/12/2021 e proroga dei termini"* pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- del D.D.G. N° 5040 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *"Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia"* pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- del D.D.G. N° 118 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *"Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. Modifica bando approvato con DDG n.5040 del 23/12/2021 e proroga dei termini;*
- del D.D.G. N° 5245 del 29/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *"Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia. ERRATA CORRIGE"*;
- del D.D.G. N° 5041 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di

*“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale”* pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;

- del D.D.G. N° 119 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con DDG n.5041 del 23/12/2021 e proroga dei termini”*;
- del D.D.G. N° 5042 del 23/12/2021 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell’Amministrazione regionale”* pubblicato in Gazzetta il 29 Dicembre 2021;
- del D.D.G. N° 120 del 21/1/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale in tema di *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con DDG n.5042 del 23/12/2021 e proroga dei termini”*;

**Nonché dei seguenti atti impugnati nell’ambito del ricorso per motivi aggiunti**

- Del D.D.G. n. 3064 del 03/08/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 18 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale profilo Funzionario (RAF-EFI)
- Del D.D.G. n. 3234 del 10/08/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 8 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale profilo Funzionario Avvocato (RAF- AVV)
- Del D.D.G. n. 3371 del 01/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 24 unità di personale a tempo pieno e

indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario tecnico (RAF- TEC)

- Del D.D.G. n. 3372 del 01/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 12 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario tecnico (RAF- AGR)
- Del D.D.G. n. 3649 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 5 posti profilo Funzionario controllo gestione RAF-COG;
- Del D.D.G. n. 3650 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 11 posti profilo Funzionario sistemi informativi RaF- SIT;
- Del D.D.G. n. 3651 che rettifica la graduatoria finale approvata con DDG 3372 del 01-09-2022- concorso n. 12 posto profilo RAF- AGR;
- Del D.D.G. n. 3900 del 03/10/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 22 posti profilo Funzionario Amministrativo RAF AMM
- Del D.D.G. n. 4267 del 19/10/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 176 posti istruttore amministrativo contabile (codice CPI- IAC)
- Del D.D.G. n. 3656 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 119 posti specialista amministrativo contabile profilo CPI- SAM
- Del D.D.G. n. 3657 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 37 specialista informatico statistico CPI- SIS

- Del D.D.G. n. 3653 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 37 posti analista del mercato del lavoro CPI AML
- Del D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 344 posti specialista mercato e servizi lavoro profili CPI SML
- Di ogni altro atto antecedente, susseguente e, comunque, connesso, ancorché non conosciuto;

\*\*\*\*\*

### **Sulla legittimazione attiva del sindacato**

Il sindacato SIAD-CSA-CISAL, odierno ricorrente, è una tra le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e firmataria del Contratto Collettivo di Lavoro del Comparto e della Dirigenza della Regione Siciliana.

In ragione della nota rappresentatività del ricorrente, non potrà che riconoscersi la legittimazione a ricorrere dello stesso, atteso che l'interesse ad agire dedotto nel presente giudizio riguarda tutti gli associati al sindacato **SIAD -CSA- CISAL**, e non sussiste tra gli stessi alcun conflitto di interesse.

Ed invero, come già evidenziato in altre pronunce giurisprudenziali (cfr. *ex multis* sent. n. 3744/2021), in linea con quanto stabilito anche dall'Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 9/2015 e 6/2020, le associazioni sindacali (e, più in generale, le associazioni di categoria) sono legittimate a stare in giudizio, in qualità di ricorrenti, solo nei casi in cui ad essere lamentata sia la lesione di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni antitetiche. Ciò nella considerazione che l'interesse collettivo proprio dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o gruppi di associati.

Conseguentemente nel caso che ci occupa il sindacato è legittimato a stare in giudizio, in qualità di ricorrente congiuntamente ai dipendenti regionali, atteso che ad essere lamentata con il presente ricorso è la lesione di un interesse omogeneo e comune all'intera categoria di dipendenti regionali per i motivi che di seguito si illustreranno.

### **Fatto**

Con ricorso introduttivo del presente procedimento giustiziale, i ricorrenti impugnavano diversi bandi di concorso pubblicati dalla Regione Siciliana.

Nello specifico: in data 29 Dicembre 2021 venivano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Ente i bandi delle relative procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia e per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale.

Segnatamente l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale bandiva: con D.D.G. n. 5039 del 23/12/2021 il *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia”*; con D.D.G. N° 5040 del 23/12/2021 il *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia”*; con D.D.G. N° 5041 del 23/12/2021 il *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale”*; con D.D.G. N° 5042 del 23/12/2021 il *“Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria Da tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale dell'Amministrazione regionale”*.

La copertura finanziaria dei prefati bandi di concorso, ai sensi dell'art. 1, co. 6 rientrava *“(…) nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dal decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 28 giugno 2019 a seguito di intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 131/2003, intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.(…)”*. Il reclutamento del personale destinato al potenziamento dei Centri per l'impiego, era *“(…) subordinata, quindi, all'erogazione effettiva delle risorse finanziarie. Pertanto, nell'ipotesi in cui non dovessero essere effettivamente trasferite le risorse finanziarie necessarie alla Regione Siciliana entro la conclusione della procedura concorsuale, il concorso sarà conseguentemente revocato, in tutto o per la parte dei contingenti per anno per i quali non siano state trasferite le relative risorse finanziarie, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell'Amministrazione regionale.”*

Nei bandi di concorso, impugnati, venivano specificatamente richiamati:

- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8913 del 23 dicembre 2019 con cui era stato adottato, previa deliberazione della Giunta regionale n. 422/2019, il *“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 dell’Amministrazione regionale”*, con il quale si autorizzava il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ad emanare i bandi previsti ed a procedere alle assunzioni in detto *“Piano”* programmate;
- La deliberazione della Giunta regionale n. 481 del 29 ottobre 2020 di approvazione della *“Matrice dei profili professionali”* nonché la delibera della Giunta Regionale n. 551 del 27 novembre 2020 recante *“Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 della Regione Siciliana – Approvazione”*;
- La deliberazione n. 564 del 27 novembre 2020 *“Assunzione di personale a tempo indeterminato. Mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale”*, con la quale la Giunta regionale, nel confermare la volontà di avvalersi della previsione della riserva per il personale interno di cui all’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n.165/2001 e successive modificazioni, ha dato espressamente mandato al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale di porre in essere tutte le iniziative necessarie alla individuazione di percorsi procedurali per l’espletamento dei concorsi nel rispetto di tale determinazione.

Altresì, i bandi rinviavano alla vecchia normativa di cui al comma 1 bis del citato art. 52 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, modificata integralmente dal D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021: innovazione legislativa, questa, che l’Amministrazione regionale si è astenuta *in toto* dal considerare.

Pertanto è in forza di siffatto errore che l’Amministrazione statuiva che le progressioni fra le aree dovessero avvenire *“(…) tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso (…)”*

Per l’effetto, al comma 4 art. 1 dei mentovati bandi di concorso veniva previsto che ***“Ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 165/2001, il trenta per cento dei posti è riservato al personale a tempo indeterminato dell’Amministrazione regionale siciliana, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso dall’esterno.”***

In data 21 gennaio 2022, nonostante molti dipendenti regionali, come i ricorrenti sig.ra Vita Lombardo, sig.Angelo Di Nolfo e sig.ra Daniela Rigano, avessero già provveduto a presentare

apposita domanda all'uopo versando l'importo di € 10,00, l'Amministrazione, conscia dell'errore in cui era incorsa, provvedeva (prima della scadenza originariamente prevista per la presentazione delle domande 28 Gennaio 2022) a modificare i bandi di concorso.

Nello specifico: con D.D.G. n. 117 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. n. 5039 del 23.12.2021; con D.D.G. n. 118 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. n. 5040 del 23.12.2021; con D.D.G. n. 119 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. n. 5041 del 23.12.2021; ed, infine, con D.D.G. n. 120 veniva modificato il bando approvato con D.D.G. n. 5042 del 23.12.2021.

L'Amministrazione regionale, quindi, preso atto che l'art. 3 del D.L 9 Giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, sostituiva l'art. 52 comma 1 *bis* del D.Lgs 165 del 2001 con riferimento al sistema delle riserve, rettificava le premesse dei bandi nella parte in cui riservavano al personale interno a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale (in possesso dei titoli previsti per l'accesso dall'esterno) il trenta per cento dei posti a concorso. Rettifica questa operata in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 20 gennaio 2022.

Conseguentemente all'art. 2 dei decreti di modifica veniva statuito che *“ I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del DDG n. 5039 del 23/12/2021 sono eliminati e sostituiti dal seguente:4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10, nel limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di ciascun profilo di cui al presente articolo. ”*

Risulta evidente che l'Amministrazione regionale, con l'emanazione dei decreti di modifica che hanno eliminato la riserva del 30% dei posti messi in esame al personale interno a tempo indeterminato, non abbia provveduto in alcun modo a valorizzare le professionalità dei dipendenti già inseriti in organico, violando la legittima tutela alle progressioni verticali degli stessi nonché la normativa che impone l'obbligo di una riserva al personale interno nei bandi di concorso.

L'Amministrazione regionale ha, pertanto, indetto un concorso esclusivamente riservato agli esterni laddove, preliminarmente, avrebbe dovuto indire un concorso unicamente riservato ai dipendenti già iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 22 comma 15, D.Lgs. 75/2017 (normativa speciale relativa al triennio 2020/2022) ovvero dare corso alla procedura comparativa ordinaria prevista dall'art. 52 comma 1 *bis* D.Lgs. 165/2001, così come riformulato dal D.L. 80/2021 convertito in L. n. 113/2021, e solo successivamente procedere al reclutamento di personale esterno.

- A fondamento dell'impugnazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi di ricorso che qui di seguito si riportano:

**1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.Lgs n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, dell'art. 22, comma 15 D.lgs 75/2017 e dell'art. 52 comma 1- bis D.lgs 165/2001  
Violazione e falsa applicazione dell'art. 34- bis del D.Lgs. n. 165/2001- Violazione e Falsa applicazione artt. 1, e 3 L n. 241/1990- Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere- sviamento**

Stante quanto esposto in narrativa, appare evidente che l'Amministrazione Regionale, eliminando la riserva del 30% dei posti messi a concorso al personale interno a tempo indeterminato con l'emanazione del D.D.G. n. 117, D.D.G. n. 118, D.D.G. n. 119 e D.D.G. n. 120, ha violato la normativa che impone alle amministrazioni di destinare i posti disponibili nella dotazione organica indicando pubblici concorsi con una quota unicamente riservata al personale interno; normativa, questa, che di seguito si espone nei suoi contenuti essenziali, ai fini di una maggiore intelligibilità della doglianza in questa sede formulata.

Il D.P.R n. 487 del 9 Maggio 1994 disciplina le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi.

Nello specifico l'art. 3 denominato "Bando di concorso" prevede i requisiti che deve obbligatoriamente contenere un bando ovvero: *"Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle domande nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, **le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti** e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie.(...)"*

L'art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, recita testualmente *"Ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, **con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno**, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni."*

Trattasi di norma che risponde all'esigenza di valorizzare e premiare le risorse interne dotate di capacità e preparazione e che, derogando alla norma generale dettata dall'art. 52, comma 1 bis del

TU Pubblico Impiego nella parte in cui concede alle amministrazioni una semplice facoltà, **impone** alle stesse **l'obbligo di prevedere una riserva per gli interni** (seppur quantificata nella sola misura massima) **a partire dal primo gennaio 2010.**

Lo stesso art. 24 cit., chiarisce che l'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali già sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. Trattasi, in sintesi, della volontà del legislatore di sbloccare risorse umane valide e preparate, in precedenza ingessate *sine die* nel sistema delle aree stagne, attraverso uno strumento premiale consistente nell'obbligatoria attribuzione di una quota di riserva nelle procedure concorsuali pubbliche bandite dall'1 gennaio 2010. (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, Sent., (data ud. 31/05/2016) 25/07/2016, n. 845)

**L'articolo 3 del D.L. 80/2021, convertito in L. n. 113/2021, ha sostituito integralmente l'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. 165/2001** che in precedenza stabiliva che il passaggio tra le aree poteva avvenire solo mediante concorso pubblico usufruendo di un'apposita riserva di posti per il personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

**Secondo la nuova ed attuale normativa**, gli Enti devono attivare solamente **una procedura comparativa** sulla scorta dei seguenti parametri:

- valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
- Assenza di provvedimenti disciplinari;
- Possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- Numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

E' evidente che la *ratio* del Legislatore sia quella di valorizzare gli elementi maggiormente qualificanti che connotano *l'exkursus* professionale, formativo e comportamentale del dipendente, al fine di rendere esplicito che il ricorso alla procedura comparativa in luogo di quella concorsuale sia idonea e parimenti efficace nell'assicurare che la progressione di area e/o categoria o qualifica avvenga a beneficio dei più capaci e meritevoli.

Con parere del 06.10.2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico Servizio per il trattamento del personale pubblico ha affermato che *“In buona sostanza, l'obbligata previsione legislativa di “fattispecie aperte” comporta la necessità che, per l'applicazione in concreto del comma 1-bis dell'art. 52, non si possa prescindere dalla specifica realtà organizzativa dell'ente e dalle esigenze professionali individuate al suo interno, in stretta connessione con le attività svolte e sulla base*

*della programmazione dei potenziali fabbisogni professionali. Da quanto detto discende che, in sede applicativa, le stesse amministrazioni procedenti potranno programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura di più elevati fabbisogni professionali adattandola alle proprie esigenze, ossia declinando in autonomia con propri atti i titoli e le competenze professionali (a titolo esemplificativo il possesso di abilitazioni professionali non richieste ai fini dell'accesso) nonché i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli validi per l'accesso all'area dall'esterno (lauree, master, specializzazioni, dottorati di ricerca, corsi con esame finale) ritenuti maggiormente utili - per l'attinenza con le posizioni da coprire previste dall'ordinamento professionale vigente al proprio interno, sulla base del contratto collettivo di riferimento e con le attività istituzionali affidate – ai fini del superamento della procedura comparativa e funzionali al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione, assegnando – ove possibile - anche il relativo punteggio.”*

Tuttavia, le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di derogare alla disciplina generale delle progressioni verticali così come statuito dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 8/2020).

La procedura disciplinata dal succitato articolo ha natura eccezionale e la sua operatività è limitata temporalmente (triennio 2020/2022) e **fissa un tetto di posti disponibili pari al trenta per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria** (anzitutto al D.L. 162/2019, analoga disciplina faceva riferimento al triennio 2018/2020 e prevedeva un limite del 20%). Pertanto, per la corretta applicazione della norma:

- riveste carattere essenziale il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP), che costituisce lo strumento programmatico fondamentale per le politiche assunzionali;
- il limite del 30% da osservare deve intendersi riferito al solo numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria, e non al numero assoluto dei posti previsti per qualsiasi categoria o area, condividendo l'ampia giurisprudenza contabile formatasi sul punto e dalla quale questa Sezione non intende discostarsi (Sez. reg. contr. Campania, n. 103/2019/PAR, Sez. reg. contr. Puglia, n. 71/2019/PAR, Sez. reg. contr. Basilicata n. 38/2020/PAR);
- tra le assunzioni rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali, nel limite del 30%, devono essere ricomprese anche le assunzioni per mobilità, in quanto la norma si riferisce alle assunzioni, senza ulteriori specificazioni o esclusioni. Il numero di posti per le

procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento “di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”.

Nel caso che ci occupa l'Amministrazione regionale inizialmente, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 165/2001, aveva riservato il 30% dei posti al personale a tempo indeterminato dell'Amministrazione in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno, ciò in ossequio al D.P.R. n. 487 del 9 Maggio 1994 nonché all'art. 24 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009 che prevede espressamente che le P.A., a decorrere dal 1° gennaio 2010 debbano coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, **con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.**

L'Amministrazione Regionale dapprima errava laddove rinviava alla vecchia formulazione dell'art. 52 comma 1 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001 non tenendo debitamente conto della modifica intervenuta con l'art. 3 del D.L. 80/2021 che ha riscritto integralmente la norma. Invero, la nuova formulazione ha previsto che la progressione fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse **avvenga tramite procedura comparativa** basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti, in luogo della precedente previsione normativa che prevedeva, diversamente, che il passaggio fra le aree sarebbe dovuto avvenire tramite concorso pubblico. Altresì la normativa *de qua* prevede che debba essere fatta salva “... **una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno (...)**”

Si specifica che, diversamente dalla precedente formulazione della norma che prevedeva una riserva di almeno il 50% per gli interni, oggi la riforma ha previsto che *in primis* si debba provvedere ad effettuare una procedura comparativa interna e solo successivamente, all'esito della stessa, si possa procedere alle assunzioni esterne a cui riservare almeno il 50 % dei posti.

L'amministrazione, in spregio alle disposizioni vigenti e nel tentativo di rimediare all'errore in cui era evidentemente incorsa, emanava dei decreti di modifica dei bandi con i quali eliminava completamente la riserva dei posti previsti al personale interno e **riservava la totalità dei posti messi a concorso al personale esterno.**

Orbene, ai sensi dell'art. 34 *bis* del D.Lgs n. 165/2001 l'Amministrazione pubblica prima di bandire i concorsi avrebbe dovuto quantomeno esperire il procedimento di mobilità interna. L'obbligatorietà della previa mobilità, infatti, ben si coordina con le strategie volte a contemperare

il prevalente interesse pubblico sia alla razionalità dell'organizzazione pubblica che con la funzionalità dei suoi uffici, rispondendo altresì all'ulteriore esigenza di contenimento della spesa pubblica. La mobilità non è un istituto previsto nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, bensì uno strumento di reclutamento che prevale sul concorso pubblico perché idoneo a garantire economie di spese.

Ne consegue pertanto che l'Amministrazione è obbligata a fare ricorso alle risorse interne utilizzando i dipendenti nel modo più razionale ed evitando di effettuare nuove assunzioni laddove sia possibile riallocare diversamente i dipendenti non più indispensabili in un determinato ente o comparto (Tar Lombardia- Brescia n. 645/2008).

**Appare evidente da tutto quanto sopra esposto, che l'Ente, del quale si contestano gli atti d'ufficio, abbia violato inesorabilmente la legittima aspettativa ad una progressione verticale dei dipendenti pubblici nonché violato il diritto alla loro valorizzazione.**

Corollario logico di quanto affermato è che in concreto si è verificata una perdita di *chance* per i dipendenti regionali di conseguire un risultato utile nonché un'occasione favorevole a causa di un atto amministrativo illegittimo. La perdita di *chance* è intimamente collegata all'illegittima eliminazione della riserva di posti in favore dei dipendenti e al mancato esperimento della procedura comparativa prima di procedere al reclutamento del personale esterno. La giurisprudenza sul punto ha chiarito che il riconoscimento del danno da perdita di *chance* presuppone una rilevante probabilità del risultato utile frustrata dall'agire illegittimo dell'amministrazione, non identificabile nella perdita della semplice possibilità di conseguire il risultato sperato, bensì nella perdita attuale di un esito favorevole, anche solo probabile, se non addirittura, secondo più restrittivi indirizzi, la prova certa di una probabilità di successo almeno pari al cinquanta per cento o quella che l'interessato si sarebbe effettivamente aggiudicato il bene della vita cui aspirava (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 25/05/2020, n. 395; T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 27/07/2020, n. 981). E' evidente nel caso *de quo* che i dipendenti pubblici in servizio, laddove l'Amministrazione avesse agito in conformità alle norme di cui sopra, avrebbero avuto una probabilità di effettuare una progressione verticale all'interno dell'Ente, probabilità questa che è stata rinviata ad un futuro incerto.

Infatti, con deliberazione n. 18 del 20 Gennaio 2022 la Giunta Regionale ha espressamente previsto che “(...) ***l'eventuale attivazione di dette procedure comparative riservate richiede l'adozione di puntuali atti normativi e degli atti amministrativi consequenziali e riguarderà la futura pianificazione delle risorse assunzionali (...)***”

Appare evidente che l'Amministrazione Regionale, con i fondi oggi a sua disposizione, non intenda provvedere alla riqualificazione del personale interno, ciò in contrasto con le norme summenzionate. Invero, rinviando l'eventuale attivazione delle procedure comparative del personale interno ad una futura ed ipotetica pianificazione delle risorse assunzionali, di fatto non si fa altro che negare ai dipendenti una imminente e/o probabile progressione verticale all'interno della P.A., non valorizzando gli stessi alla luce dell'esperienza professionale maturata.

Per mero tuziorismo si aggiunga che a seguito delle programmate assunzioni di circa 1.300 unità di nuovo personale nelle più alte categorie C e D, mediante i bandi di concorso oggi impugnati, risulterà utopico per molti anni programmare qualsiasi futura pianificazione delle risorse assunzionali e, conseguentemente, attivare eventuali progressioni verticali per garantire il legittimo interesse del personale interno a vedere rispettate le previsioni introdotte con l'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.

In virtù delle doglianze testé affermate, **i bandi e i relativi decreti di modifica** oggetto della presente impugnazione **sono illegittimi** e pertanto **suscettibili di annullamento** dal momento che: in primo luogo nella loro originaria formulazione veniva richiamata una norma di legge modificata (modifica questa non tenuta in considerazione dall'Ente Regionale); ed in secondo luogo i decreti di modifica hanno completamente eliminato la riserva del personale interno espressamente prevista dalla normativa vigente con conseguente impossibilità di progressione di carriera del personale regionale interno.

**2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 e dell'art. 6 ter del D.Lgs n. 165/2001 - Violazione dell'art. 6 del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021- Violazione e Falsa applicazione artt. 1 e 3 L n. 241/1990- Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. Eccesso di potere- sviamento**  
Dall'esame degli atti oggi impugnati si evince, altresì, che l'Amministrazione Regionale **ha violato** la disciplina prevista **dall'art. 6 e dall'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l'art 6 del D.L. 80/2021 convertito in Legge 113/2021.**

In particolare dall'analisi dei predetti atti **non risulta che l'Amministrazione Regionale abbia provveduto**, in ossequio al principio guida dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche per meglio perseguire gli obiettivi di *performance* organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **ad effettuare una revisione organizzativa del personale interno prima di procedere all'assunzione di nuove figure.**

Ed invero, l'art 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 indica la stretta dipendenza fra il piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) e l'organizzazione degli uffici. Il citato PTFP assume la veste di

strumento programmatico, modulabile e flessibile e viene redatto “ *in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance*”.

Tale strumento, indica le risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Le scelte di assunzione dell'ente, pertanto, trovano il loro indispensabile presupposto nel piano triennale del fabbisogno di personale e devono essere attuate in coerenza con quanto nello stesso stabilito, anche e soprattutto ai fini della relativa copertura finanziaria.

In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 2, nell'ambito del PTFP, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

La programmazione del fabbisogno del personale, sulla base, anche, di nuove esigenze organizzative e funzionali, è subordinata, oltre ai limiti finanziari, anche alla riduzione strutturale della spesa del personale.

Nel rispetto di tali limiti di spesa potenziale, l'Ente procede alla riqualificazione e alla quantificazione della consistenza della propria dotazione organica garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione programmata, come previsto dall'art. 6, comma 3, che sancisce altresì che: “*Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente*”.

Per quel che qui rileva, giova precisare che il PTFP deve indicare, in ossequio al principio del miglior utilizzo delle risorse, eventuali progressioni tra le aree o le categorie rivolte al personale in servizio secondo quanto previsto dall'art. 22 comma 15 del D.lgs. n. 75 del 2017.

Solo dopo aver verificato la percorribilità degli interventi di revisione organizzativa, mobilità interna ed esterna, il PTFP indicherà, nel rispetto dei criteri illustrati e del regime delle assunzioni le scelte da operare con riferimento al reclutamento di nuovo personale con le modalità di cui all'articolo 35 del d.lgs. 165/2001, nonché con le procedure di reclutamento speciale previste dalla legge tra cui quelle dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017.

Tuttavia, l'art. 6 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 prevede che “ *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo **non possono assumere nuovo personale.***” Tale sanzione viene applicata sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa

adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e art. 6 *ter* comma 5 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso che ci occupa, l'Amministrazione regionale non ha predisposto alcuna preventiva revisione delle professionalità disponibili tra i propri dipendenti al fine di accertare la sussistenza di soggetti idonei a soddisfare le esigenze individuate dal piano triennale dei fabbisogni personale. Appare chiaro che l'Amministrazione sia cosciente dell'errore in cui sia incorsa atteso che, in un caso del tutto analogo a quella in oggetto, l'Ente regionale prima di bandire il concorso per i quarantasei Forestali ha provveduto ad espletare correttamente l'atto di interpello per gli interni. Allo stesso modo, intorno la fine del 2020, prima di indire il concorso per i dipendenti dell'Ufficio Stampa di Palazzo d'Orleans, la Regione aveva correttamente verificato l'esistenza al suo interno delle risorse professionali occorrenti.

A ciò si aggiunga che anche laddove l'Amministrazione riuscisse a provare, seppur in astratto, che la stessa abbia provveduto alla ricognizione del personale prima di valutare nuove assunzioni, risulterebbe ancor più grave la circostanza che lo stesso Ente abbia inizialmente, a seguito dell'approvazione del PTFP, previsto una riserva del 30% per le figure professionali individuate al suo interno per poi eliminarla integralmente disattendendo quanto previsto nel piano stesso.

*Last but not least*, si precisa che l'Amministrazione Regionale nell'emanare gli atti amministrativi oggi impugnati ha violato l'art. 6 comma 2 lett. c) del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021, nella misura in cui è **venuta meno all'obbligo di porre in essere un'adeguata informazione nei confronti delle organizzazioni sindacali**. Invero, l'art. 6 del mentovato decreto, convertito in Legge n. 113/2021, stabilisce che per assicurare la qualità e la trasparenza amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, nonché procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, **le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti**, entro il 31 dicembre di ogni anno, **devono adottare il Piano integrato di attività ed organizzazione**.

Per quel che in questa sede rileva, **il piano, avente durata triennale definisce**, tra l'altro, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all' art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, **gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne**, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale

conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) **assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.**

Tale obbligo informativo nel caso di specie è stato completamente disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha emanato degli atti amministrativi **omettendo di informare le organizzazioni sindacali** e non permettendo alle stesse di poter partecipare alla formazione dei medesimi atti al fine di garantire gli interessi dei lavoratori.

Conseguentemente, alla luce delle motivazioni addotte si ritiene che i provvedimenti amministrativi oggi impugnati violino l'art. 6, l'art. 6 *ter* del D.lgs n. 165/2001 nonché l'art 6 del DL 80/2021, convertito in legge 113/2021 per tale ragione voglia l'IIL.mo Presidente procedere al loro annullamento.

**3. Violazione del contenimento della spesa pubblica- Violazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75- Violazione art. 81 Cost.**

Come già suesposto, la rideterminazione della dotazione organica e la verifica delle eccedenze e del personale in soprannumero *ex art. 33 D.Lgs 165/2001* rappresenta uno degli adempimenti preliminari che l'Amministrazione regionale deve attuare prima di procedere alle assunzioni di personale.

Sul fronte del fabbisogno di personale, l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001, debbano adottare il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del Piano, ciascuna amministrazione debba indicare la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.

**Le scelte di assunzione dell'ente, pertanto, trovano il loro indispensabile presupposto nel piano triennale del fabbisogno di personale, e devono essere attuate in coerenza con quanto nello stesso stabilito, anche e soprattutto ai fini della relativa copertura finanziaria.**

Ciò posto l'Amministrazione, prima di emanare i decreti di modifica dei bandi aveva attuato una valutazione assunzionale tenendo conto legittimamente del personale interno all'uopo prevedendo

una riserva del 30%. In altri termini, la copertura finanziaria prevista teneva conto, conformemente alla normativa vigente, sia del personale interno sia del personale esterno.

Si specifica che il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 giugno 2019, n. 74 con cui è stato adottato il *“Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro”* costituisce l'atto di programmazione e di gestione nazionale per l'attuazione del citato “reddito di cittadinanza”, ed in particolare dalle tabelle facenti parte integrante del medesimo decreto risultano assegnate alla Regione Siciliana, tra l'altro, euro 75.646.140,12 per n. 1135 assunzioni nel triennio 2019/2021 (pari a n. 277 unità assunzionali per l'anno 2019 e n. 429 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021).

Come già affermato, a seguito dell'emanazione dei decreti di modifica D.D.G. n. 117, D.D.G. n. 118, D.D.G. n. 119, D.D.G. n. 120 è stata eliminata la riserva per il personale interno e, di conseguenza, da un lato, i finanziamenti stanziati sono stati destinati esclusivamente al reclutamento del personale esterno e, dall'altro, non è stata riservata una parte degli stessi all'attuazione della procedura comparativa volta alla valorizzazione del personale interno.

Così procedendo, la Regione Siciliana ha commesso un errore grossolano: avrebbe, difatti, dovuto dapprima effettuare con la copertura finanziaria stanziata la procedura comparativa e solo successivamente procedere all'assunzione di personale esterno al quale, tra l'altro, avrebbe dovuto, preliminarmente, riservare almeno il 50% dei posti disponibili messi a concorso.

Ed invero, nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche, nella dotazione di posti prevista dal fabbisogno di personale pari a 1.135 unità di funzionari, l'Amministrazione avrebbe in essa dovuto riservare almeno il 30% dei posti ai 1.750 dipendenti circa già occupati presso i Centri per l'impiego della Regione siciliana.

L'Ente destinando interamente la dotazione organica di 1.135 unità al solo personale esterno, incrementa in maniera spropositata il personale regionale impiegato per i centri dell'impiego il quale attualmente prevede già l'utilizzo di circa 1.750 unità di personale a fronte dei 7.934 operatori nazionali e ciò in patente contrasto al principio di economicità.

Invero, sussiste l'obbligo per la P.A. di agire per il contenimento della spesa pubblica: l'esborso finanziario per l'espletamento del concorso riservato al solo personale esterno, senza prima effettuare la procedura comparativa per i dipendenti regionali, viola inesorabilmente i dettati normativi di cui sopra, che, per l'effetto, determina un ingente danno erariale nonché un aggravio della spesa pubblica ingiustificato.

Ove l'amministrazione si determini a colmare il vuoto d'organico, a fronte dell'alternativa tra assumere il nuovo personale oppure effettuare una riqualificazione del personale interno a mezzo procedura comparativa, il soggetto pubblico dovrà orientare la propria scelta in conformità al principio del contenimento della spesa pubblica, principio che realizza con pienezza la finalità di non aggravamento della stessa, tenuto conto anche dei costi derivanti dallo svolgimento di un nuovo concorso.

\*\*\*\*\*

- A seguito della notificazione del ricorso straordinario, l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della regione Siciliana- Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale ha contestato la fondatezza del ricorso medesimo con proprio rapporto informativo nota prot. n. 47293 dell'11/05/2022 del Dipartimento regionale della Funzione pubblica- Servizio 1- Affari legali e contenzioso.
- Nelle more dell'istruttoria del ricorso straordinario principale sono stata approvate la graduatorie finale, precisamente:
  - con D.D.G. n. 3064 del 03/08/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 18 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario (RAF-EFI)
  - Con D.D.G. n. 3234 del 10/08/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 8 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario Avvocato (RAF- AVV)
  - Con D.D.G. n. 3371 del 01/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 24 unità di personale a tempo pieno e indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario tecnico (RAF- TEC)
  - Con D.D.G. n. 3372 del 01/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 12 unità di personale a tempo pieno e

indeterminato ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale profilo Funzionario tecnico (RAF- AGR)

- Con D.D.G. n. 3649 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 5 posti profilo Funzionario controllo gestione RAF-COG;
- Con D.D.G. n. 3650 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 11 posti profilo Funzionario sistemi informativi RaF- SIT;
- Con D.D.G. n. 3651 che rettifica la graduatoria finale approvata con DDG 3372 del 01-09-2022- concorso n. 12 posto profilo RAF- AGR;
- Con D.D.G. n. 3900 del 03/10/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale per la copertura di n. 22 posti profilo Funzionario Amministrativo RAF AMM
- Con D.D.G. n. 4267 del 19/10/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 176 posti istruttore amministrativo contabile (codice CPI- IAC)
- Con D.D.G. n. 3656 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 119 posti specialista amministrativo contabile profilo CPI- SAM
- Con D.D.G. n. 3657 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 37 specialista informatico statistico CPI- SIS
- Con D.D.G. n. 3653 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale approvava la graduatoria finale del concorso n. 37 posti analista del mercato del lavoro CPI AML
- Con D.D.G. n. 3655 del 15/09/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale

approvava la graduatoria finale del concorso n. 344 posti specialista mercato e servizi lavoro profili CPI SML

- Le citate graduatorie sono state prontamente impugnate con un primo ricorso per motivi aggiunti, con cui i vizi sollevati con il ricorso principale sono stati estesi ai predetti provvedimenti.

- Successivamente è stata emanata la graduatoria D.D.G. n. 5109 del 29/11/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML) categoria professionale "C"

Di qui la necessità di estendere l'impugnazione a tale nuovo provvedimento, che è anch'esso illegittimo e meritevole di annullamento, così come tutti gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe e già impugnati per i seguenti

#### **Motivi aggiunti di ricorso**

#### **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DAI VIZI CHE AFFLIGGONO GLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nell'ambito del procedimento sopra descritto, le graduatorie finali costituiscono dei provvedimenti strettamente connessi ai provvedimenti impugnati con il ricorso straordinario principale. Fra tutti i provvedimenti, infatti, sussiste un nesso di stretta consequenzialità e di presupposizione logico-giuridica.

Le graduatorie finali sono quindi affette dagli stessi vizi denunciati con il ricorso principale.

Fra i provvedimenti gravati con il ricorso straordinario principale e con questo ricorso per motivi aggiunti, sussiste un rapporto di necessaria derivazione, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, potendosi trattare di un'ipotesi di invalidità derivata ad effetto caducante, per la quale, purtuttavia, si presentano motivi aggiunti di ricorso.

Conseguentemente, la graduatoria finale, oggetto del presente ricorso per motivi aggiunti, si appalesa illegittimo e lesivo per tutte le censure riportate nel ricorso introduttivo del giudizio, come trascritte nella parte narrativa del presente atto.

Ne consegue che l'auspicato accoglimento del ricorso principale non potrà che comportare anche la declaratoria di annullamento, per illegittimità derivata, della graduatoria finale oggi impugnata con il

presente ricorso per motivi aggiunti in quanto avente i medesimi (errati) presupposti fattuali e motivazionali degli atti e provvedimenti con esso impugnati.

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA EX ARTT. 41, COMMA 4 E 52, COMMA 2 C.P.A.**

Considerato l'elevato numero dei controinteressati, si chiede di essere autorizzati, anche mediante decreto *inaudita altera parte* alla notifica per pubblici proclami, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 4, e dall'art. 52, comma 2, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria, o anche di terzi, mediante pubblicazione della documentazione di rito sul sito istituzionale dello stesso Assessorato regionale resistente, o nelle forme che saranno ritenute più opportune.

### **CONCLUSIONI**

Stante quanto esposto, palese si manifesta l'illegittimità della graduatorie finale di merito impugnata e di tutti i provvedimenti ed atti ad essa prodromici, conseguenti e connessi.

Per tutto quanto precede, i ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, confidano che codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana voglia accogliere il ricorso introduttivo del giudizio, nonché i presenti motivi aggiunti e, per l'effetto:

### **CHIEDE**

respinta ogni contraria istanza ed eccezione,

#### **IN VIA PRELIMINARE**

Si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami così come specificato nel presente ricorso.

#### **IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:**

a) di annullare tutti i provvedimenti oggi impugnati nonché tutti i provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed ogni altro atto amministrativo e/o procedura ad essi connesso per tutti i motivi summenzionati;

**IN VIA ISTRUTTORIA** si chiede che vengano acquisiti tutti gli atti del procedimento in esame. Si chiede, inoltre, che tutti gli scritti difensivi delle Amministrazioni e dei controinteressati, vengano portati a conoscenza del ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per replicare.

Con espressa riserva di presentare ulteriori memorie nonché allegare altra documentazione a seguito delle controdeduzioni e del deposito degli atti del procedimento.

Il ricorrente si riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.

### **DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che si tratta, comunque, di ricorso per motivi aggiunti in materia di rapporto di pubblico impiego.

Non è in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di necessitata impugnazione di un ulteriore atto che presenta i medesimi vizi di illegittimità già censurati con il ricorso principale che si estendono agli atti consequenziali, anch'essi pertanto illegittimi. Si richiede a codesto Ecc.mo Presidente della Regione Siciliana di dichiarare non dovuto il contributo unificato, in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

**INDICAZIONE DI INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E  
RECAPITO FAX**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata [giusy.binaggia@pec.it](mailto:giusy.binaggia@pec.it) ed il seguente recapito di fax 0917851025 dove intende ricevere le comunicazioni.

Si producono D.D.G. n. 5109 del 29/11/2022 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della  
Funzione Pubblica  
Palermo 22 Febbraio 2023

Avv. Giusy Maria Binaggia